

II  
IL RAPPORTO TRA LE ORDINANZE DEL GOVERNO  
E I DECRETI-LEGGE

ANDREA CARDONE\*

1. UNA PROSPETTIVA PER LO STUDIO DEL POTERE DI ORDINANZA

Proverò ad affrontare il rapporto tra le ordinanze del Governo ed i decreti-legge.

Perché ho cercato di sistematizzare la problematica del potere di ordinanza da questo punto di vista? Perché, a mio modo di vedere, proprio il rapporto tra ordinanze e decreti-legge rappresenta la frontiera, ad oggi, più attuale per studiare le problematiche del potere *extra ordinem*.

E ciò sia per quanto riguarda le questioni che si originano dall'analisi della prassi, sia per ciò che concerne le problematiche di ordine teorico che attengono all'inquadramento sistematico dell'istituto e, in definitiva, alla risoluzione (o al tentativo di risoluzione) del dubbio di fondo che aleggia nella trattazione del tema, relativo alla sua compatibilità, o meno, con il quadro costituzionale.

Vi sono essenzialmente due motivi per i quali il rapporto fra ordinanze e decreti-legge presenta questo grado di attualità e, quindi, si presta ad essere utilizzato come chiave di lettura del fenomeno nel suo complesso.

---

\* Professore di Diritto costituzionale presso l'Università di Firenze

## 2. ORDINANZE E DECRETI-LEGGE NELLA PRASSI

Il primo motivo attiene proprio all'evoluzione dell'istituto nella prassi. Se si analizza, infatti, lo sviluppo che ha contraddistinto il potere di ordinanza del Governo tenendo come punto di riferimento, come *dies a quo*, il 1992, anno di entrata in vigore della legge n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, offrendo così un riferimento ed un arco temporale sufficientemente ampio ed omogeneo dal punto di vista della stabilità della pur sintetica disciplina legislativa dell'istituto, ci si accorge che il rapporto fra ordinanze e decreti-legge è significativamente cambiato rispetto al passato. Lo testimonia la circostanza che la prassi denota una serie di forme di relazione e di interazione fra questi due istituti che prima erano sconosciute.

Analizzando la prassi sul punto si scopre, innanzitutto, che in molti casi l'utilizzo del potere di ordinanza e di decretazione di urgenza vengono avvertiti dal Governo come strumenti fungibili, cioè come mezzi indifferentemente utilizzabili per fronteggiare situazioni di emergenza. Il primo episodio in cui viene in rilievo questa fungibilità è l'emergenza per l'esodo degli immigrati provenienti dall'Albania. Siamo nel 1995 e per la prima volta il Governo decide di fronteggiare l'emergenza contestualmente con l'adozione di un decreto-legge e con la dichiarazione dello stato di emergenza, che, come noto, secondo l'impianto della legge istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile (cfr. art. 5), rappresenta il presupposto giuridico per l'attivazione del potere *extra ordinem*, potendo l'ordinanza di protezione civile essere adottata dal Presidente del Consiglio dei Ministri solo previa deliberazione dello stato di emergenza.

Ancora, si assiste frequentemente ad ipotesi di ordinanze che derogano decreti-legge adottati per fronteggiare le emergenze. In tali casi, quindi, a fronte del verificarsi del contesto emergenziale, prima si approva il decreto-legge e dopo, indipendentemente dal fatto che esso sia già stato convertito, si provvede a derogarlo mediante ordinanza.

Al contrario, però, si assiste anche a casi in cui vengono adottate ordinanze la cui efficacia viene gestita nel tempo attraverso decreti-

legge, che intervengono a paralizzare, sospendere, prorogare, l'efficacia di ordinanze precedentemente adottate.

In realtà, il fenomeno dell'interazione fra i due istituti era già noto alla prassi precedente. Pensate, ad esempio, ai ripetuti conferimenti del potere di ordinanza che furono operati con decreto-legge per fronteggiare l'emergenza derivante dal terremoto in Basilicata e Campania nel 1980. Il conferimento del potere di ordinanza attraverso decreti-legge continua ad essere praticato ancora oggi, ma vale la pena chiedersi cosa ci sia di nuovo rispetto all'esperienza precedente. Vi è, infatti, una significativa novità rispetto al contesto in cui era maturata quella prassi e, cioè, che – come ricordavo prima – nel nostro ordinamento è stata nel frattempo introdotta una disciplina generale del potere di ordinanza. Conseguentemente, dopo il 1992, sarebbe stato lecito ritenere, in coerenza con i canoni del sistema delle fonti, che il conferimento del potere di ordinanza fosse stato effettuato dal legislatore una volta per tutte, in via generale e astratta. E, invece, nella prassi si riscontra che norme attributive dei poteri di ordinanza continuano ad essere poste attraverso la decretazione d'urgenza, nonostante l'esistenza di una disciplina generale che già autorizza il Governo ad adottare misure contingibili e urgenti per fronteggiare le emergenze.

Ma v'è di più. In taluni casi, infatti, il decreto-legge non si limita ad autorizzare il Governo ad esercitare poteri *extra ordinem*, ma interviene esso stesso per conformare il potere di ordinanza sia dal punto di vista procedurale, sia dal punto di vista sostanziale. Dal punto di vista procedurale ciò avviene richiedendo, ad esempio, adempimenti formali che la legge istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile nel testo originario non prevedeva, come nel caso delle ordinanze che comportano impegni di spesa, in relazione alle quali è stata prevista, con il decreto-legge n. 225 del 2010, l'adozione previo parere del Ministro delle Finanze. Dal punto di vista sostanziale, invece, tale potere conformativo si esplica limitando l'ambito di applicabilità del generale potere d'ordinanza attribuito dalla legge. Significativo al riguardo è il caso del d.l. n. 39 del 2009, primo dei decreti-legge adottato per fronteggiare l'emergenza originatasi con il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009, che attribuisce un potere di ordinanza specifico e limita

quello di protezione civile solamente agli interventi che si realizzano in quei territori comunali in cui il sisma aveva raggiunto una determinata intensità. Viene, cioè, fissata una soglia di intensità e viene circoscritto, tramite essa, l'ambito materiale di applicabilità del potere di ordinanza attribuito in via generale e astratta dal legislatore.

Altro nuovo fenomeno di interazione sul quale, a mio modo di vedere, è interessante riflettere è quello che si riferisce ai tentativi, spesso portati a compimento, di riforma del sistema della protezione civile (per quanto riguarda, naturalmente, i poteri derogatori) attraverso decretazione d'urgenza. In tali ipotesi, con decreto-legge non solo si conferiscono poteri contingibili e urgenti, non solo si circoscrivono poteri di ordinanza già attribuiti, ma si riforma anche il sistema, generale ed astratto, che disciplina ordinariamente l'attribuzione del potere di ordinanza. I casi sono veramente frequenti. Vale la pena al riguardo citare tre vicende, perché sono quelle che hanno avuto il maggior impatto ordinamentale.

Il caso più importante è, senza dubbio, quello relativo al d.l. n. 343 del 2001, che ha autorizzato il Governo, in particolare il Presidente del Consiglio in quanto titolare della funzione di Protezione Civile, a spendere poteri di ordinanza per l'organizzazione dei cosiddetti "grandi eventi". Ma vi sono almeno altre due modifiche ordinali del sistema derogatorio della protezione civile che meritano di essere ricordate, perché introdotte con decreto-legge. La prima è quella che è stata realizzata con il d.l. n. 90 del 2005, che ha esteso i poteri di ordinanza ai cosiddetti interventi di protezione civile all'estero (su questo tema tornerò fra poco anche con qualche esemplificazione).

La seconda è quella operata con il d.l. n. 345 del 2002, che è intervenuto su un aspetto delicatissimo, quale quello della necessità della previa delibera consiliare, prevedendo che in determinati casi eccezionali, in cui incombe il pericolo per la vita degli individui, il potere di ordinanza possa essere esercitato anche prima, e quindi anche indipendentemente, dalla deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri.

Ma, probabilmente, l'aspetto più interessante dell'evoluzione dei rapporti fra ordinanze governative e decreti-legge si coglie provando

ad analizzare la prassi dal punto di vista della sua dimensione funzionale. Se si guarda, cioè, a questi due istituti in relazione alle funzioni che il Governo esercita attraverso di essi ed agli obiettivi che persegue mediante il loro utilizzo. Da questo angolo visuale ci si rende conto, innanzitutto, che il ricorso al potere d'ordinanza tende a concorrere, se non a soppiantarlo, con il decreto-legge in relazione alla funzione tradizionale di provvedere per il caso straordinario di necessità ed urgenza di natura calamitosa. L'analisi della prassi dimostra, infatti, che, a fronte di un evento calamitoso, i decreti-legge sono sempre meno frequenti e sempre di più lo sono, invece, le ordinanze. Lo stesso si può dire per le emergenze di tipo ambientale. Ma ciò non sorprende, a mio modo di vedere, per due motivi. In primo luogo, perché queste attività rientrano nella funzione istituzionale della decretazione di urgenza e, da quando è in vigore la Costituzione, alle calamità naturali si è sempre provveduto con decreto-legge nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione. Secondariamente, perché queste funzioni rientrano nel Dna del potere di ordinanza della protezione civile, che, anzi, proprio in questo vede la propria dimensione originaria.

La meraviglia, invece, si manifesta quando ci si rende conto che il potere d'ordinanza viene sempre più spesso utilizzato dal Governo per perseguire alcune finalità divenute proprie del decreto-legge solo per effetto di un'evoluzione funzionale dell'istituto che, almeno secondo l'opinione della maggioranza della dottrina, crea un qualche attrito con la configurazione costituzionale dell'art. 77 Cost.

Si pensi, ad esempio, alla cosiddetta decretazione d'urgenza per fini di manutenzione legislativa, attraverso cui il Governo provvede a fissare, prorogare o accelerare termini, oppure ad introdurre regimi transitori di leggi che non dettano una disciplina intertemporale. Anche rispetto a queste finalità, che non rientrano in quella che Enzo Cheli ha definito "la funzione tecnica del decreto-legge", e quindi già estranee al (e di difficile compatibilità con il) dettato costituzionale, si manifesta la stessa tendenza ad usare lo strumento dell'ordinanza come fungibile rispetto al decreto-legge. Ed infatti si assiste sempre più frequentemente ad ordinanze che accelerano termini, ad ordinanze che ne prorogano la scadenza (ci si riferisce qui ai termini di legge, non ai termini finali dell'efficacia di altre ordinanze, la cui proroga dà luogo ad un di-

stinto fenomeno, di cui si dirà appresso), ad ordinanze che, nell'esercizio della loro potestà derogatoria, derogano le norme di legge che prevedono termini, nonché ad ordinanze che introducono regimi transitori.

Ci sono poi ordinanze – ed anche questa è una delle dimensioni funzionali che il decreto-legge ha acquisito per effetto della prassi, anche qui non senza critiche da parte della dottrina più accorta (in quanto la sua rispondenza ai presupposti costituzionali è, perlomeno, dubbia) – in materia di politica estera militare. Si intende fare riferimento alle misure *a latere* delle missioni di partecipazione a contingenti militari, soprattutto di forze internazionali, che l'ordinamento pone in essere al di fuori del territorio della nostra Repubblica. In tali casi, l'intervento militare vero e proprio segue i canali ordinari, mentre l'attività *a latere* (per esempio i servizi umanitari, la raccolta di beni per il sostegno alle popolazioni, tradizionalmente effettuata con decreto-legge) viene disposta e disciplinata con ordinanza. Anche in questo campo, dunque, si realizza questa sorta di “devoluzione di funzioni” dalla decretazione di urgenza al potere di ordinanza.

C'è un aspetto di queste interazioni che merita di essere rimarcato in questa sede. Intendo fare riferimento alla circostanza che questo fenomeno di progressivo affiancamento dell'ordinanza al decreto-legge, fin qui descritto senza particolari accenni dal punto di vista quantitativo, ha in realtà una specifica collocazione temporale. C'è, infatti, un momento storico ben definito in cui si assiste a questa sorta di “passaggio di consegne”. Se si effettua il tentativo, come ho provato a fare nella mia recente monografia sul potere *extra ordinem* del Governo, di descrivere con un grafico l'evoluzione quantitativa di decreti-legge e ordinanze governative, si vede chiaramente che le linee che rappresentano l'andamento del ricorso ai due strumenti si incrociano in un punto, il quale descrive il momento in cui, per così dire, “il decreto-legge dà il testimone all'ordinanza”. Ed è, a mio modo di vedere, significativo che questo momento si dati, in relazione a tutte le tipologie fin qui considerate, nel 1996, anno in cui, come noto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 360, è intervenuta a censurare la prassi della reiterazione dei decreti-legge. La coincidenza degli eventi, infatti, ap-

pare in questo caso come la metafora di un'ideale successione, rendendo verosimile il sospetto che il Governo, quando ha avvertito che lo strumento del decreto-legge, proprio perché sottoposto a controllo di ammissibilità con riguardo alla reiterazione, andava progressivamente perdendo la propria flessibilità e duttilità, ha iniziato ad usare massicciamente lo strumento del potere d'ordinanza. Quest'ultimo, infatti, rispetto al decreto-legge, presenta tutt'oggi un notevole grado di flessibilità, in quanto non sottoposto ai controlli cui soggiace, invece, il decreto-legge: non al controllo parlamentare, non al controllo del Capo dello Stato, né in funzione di emanazione né in alcuna altra sede. Esso soggiace solamente al controllo preventivo di legittimità sugli atti normativi dello Stato da parte della Corte dei Conti, che ad oggi si può considerare il solo presidio della legalità delle ordinanze di protezione civile.

### 3. LA TESI DELL'INCOSTITUZIONALITÀ DELLE ORDINANZE PER VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 77 DELLA COSTITUZIONE

Alla luce di queste considerazioni è possibile comprendere il secondo motivo per cui, come ho detto all'inizio di questo intervento, è interessante affrontare le problematiche dei limiti e del fondamento costituzionale del potere di ordinanza dallo specifico punto di vista del rapporto con la decretazione d'urgenza. Tale seconda ragione si apprezza alla luce del rilievo che, proprio osservando la prassi che ho fin qui sommariamente descritto, la dottrina ha iniziato a riflettere sulla costituzionalità di questo potere, o meglio sulla legittimità costituzionale della sua disciplina introdotta con la legge n. 225 del 1992. Mentre, infatti, come avremo modo di vedere, quello sulla costituzionalità del potere di ordinanza *tout court* è un dibattito piuttosto risalente, che però si era sopito nel generale riconoscimento, da un lato, che le ordinanze contingibili ed urgenti, se rispettano il carattere amministrativo predicato dalla giurisprudenza costituzionale fin dalla sentenza n. 8 del 1956, possono essere considerate compatibili con il principio di legalità, dall'altro, che le medesime non rispettano il principio di tipicità, ma rispettano comunque il principio di legalità, avendo una base legale

nella legge istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile (che contiene anche la disciplina minima, non solo della competenza, ma anche degli adempimenti formali che le ordinanze devono soddisfare), proprio l'interazione fra ordinanze e decreti-legge ha, invece, spinto la dottrina ad interrogarsi in termini diversi su questo problema.

Al riguardo, non è mancato chi ha avanzato, in maniera piuttosto radicale, la tesi che le ordinanze contingibili ed urgenti del Governo, ed in particolar modo le ordinanze di protezione civile, debbano essere considerate incostituzionali perché le relative norme attributive, come quelle della legge n. 225 del 1992, sono lesive della "riserva di decreto-legge" di cui all'art. 77 Cost. Ritene questa dottrina, che fa capo principalmente a Giuseppe Marazzita – il quale sviluppa alcuni spunti che erano già stati avanzati nelle immediatezze dell'entrata in vigore della legge n. 225 del 1992 da Giuseppe Ugo Rescigno – che la Costituzione consideri una sola fonte abilitata ad incidere sulle norme primarie per motivi di emergenza e che questa fonte sia il decreto-legge. Quindi, secondo questa impostazione, la legge istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, nella misura in cui ha preteso di attribuire ad un altro istituto la stessa capacità derogatoria che la Costituzione riserva al decreto-legge, avrebbe leso questa sorta di "privativa", la quale sarebbe una riserva di fonte (decreto-legge) e non una riserva di organo (Governo).

A proposito di questa tesi va detto, innanzitutto, come si avvertiva, che si tratta di una ricostruzione che trova degli appigli piuttosto solidi proprio nella prassi. E ciò in quanto nella prassi si notano, perlomeno, due tendenze del potere governativo di ordinanza che dimostrano come sia andata completamente persa la differenza fra sospensione e deroga del diritto vigente. Secondo l'impostazione tradizionale, infatti, la differenza tra decreto-legge ed ordinanza dovrebbe vivere lungo il canale della distinzione fra sospensione e deroga: l'ordinanza di necessità e urgenza non deroga le norme primarie, ma ne sospende momentaneamente l'applicabilità, mentre la forza derogatoria è propria solo della fonte di pari rango, cioè il decreto-legge. Questa distinzione fra sospensione e deroga, in effetti, nella prassi si perde per due fondamentali ragioni.



La prima è che ormai esiste ed è in atto – sarebbe veramente mistificante negarlo – una deriva paranormativa del potere di ordinanza. Le ordinanze ormai si pongono come vere e proprie regole generali ed astratte, suscettibili non solo di applicazione ripetuta, ma anche utilizzate per disciplinare più fattispecie contestualmente (si pensi alle cosiddette ordinanze *omnibus*). In proposito non è privo di utilità notare incidentalmente che, sotto questo angolo visuale, vi sono diverse analogie tra le ordinanze di protezione civile e le leggi-provvedimento e va tenuto in debito conto come l'ambito materiale di praticabilità delle ordinanze sia molto superiore a quello delle leggi-provvedimento. E quella stessa rottura del rapporto fra forma e sostanza dell'atto, che nelle ordinanze si può ritenere ribaltata rispetto alle leggi-provvedimento (perché nelle seconde c'è forma legislativa e sostanza amministrativa, mentre nelle prime forma amministrativa e sostanza normativa), è tale da incrinare la separazione fra deroga e sospensione.

Vi è poi un secondo motivo, perché la differenza tra deroga e sospensione si appunta anche su un altro elemento, ovvero la temporaneità della misura. Quello che fa reggere la differenza fra deroga e sospensione è che la misura sospensiva è ontologicamente temporanea e, quindi, è destinata a cessare con il decorso del tempo. Ebbene, l'analisi della prassi dimostra che vi sono una serie di motivi per cui la temporaneità delle misure sospensive, in realtà, è agevolmente aggirata dal Governo. Innanzitutto, se si tiene presente che, come dicevo, il presupposto giuridico per l'adozione delle ordinanze è la deliberazione dello stato di emergenza, ci si avvede che ad incidere sulla temporaneità delle ordinanze è, in primo luogo, la ri-deliberazione del medesimo, o meglio la proroga dello stato di emergenza sussistente, la quale amplia la potestà derogatoria del Governo, perché il suo presupposto, a sua volta limitato nel tempo, si estende. È, infatti, di tutta evidenza che una cosa è che il presupposto giuridico per adottare le ordinanze sia integrato per un periodo di un anno, altra cosa è che il medesimo si estenda per la stessa fattispecie emergenziale per 6 o 8 anni, o, addirittura, come avviene adesso nel caso più clamoroso che emerge dalla prassi, quello della deliberazione dello stato di emergenza per i rifiuti

in Campania, per ben 17 anni. Quando sono ormai trascorsi 17 anni da quando il Consiglio dei ministri, con una propria deliberazione, ha integrato il presupposto giuridico per l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti è chiaro che la temporaneità del fenomeno sospensivo si è ormai persa e che si assiste ad un vera e propria gestione derogatoria dell'emergenza!

Altro sintomo da cui si ricava la crisi della temporaneità del potere *extra ordinem* è che le ordinanze non solo prorogano termini di legge, ma prorogano i termini previsti delle ordinanze precedenti e quindi, di fatto, si alimentano a vicenda.

Ancora, altro fenomeno che porta alla dissoluzione della temporaneità è quello che altrove mi è parso di poter chiamare "reiterazione dei poteri *extra ordinem*". Essa ricorre non quando si proroga il termine finale di efficacia dell'ordinanza, ma quando questo termine scade e semplicemente ne viene adottata un'altra, per la stessa emergenza e con lo stesso contenuto. Insomma, è un fenomeno analogo a quello della reiterazione del decreto-legge.

Ancora, a dissolvere i limiti della temporaneità concorre il fatto che il Governo pratici una interpretazione piuttosto ampia della nozione di superamento dell'emergenza; nozione cui la legge 225 del 1992 ancora la spendita del potere di ordinanza. Il limite del "superamento dell'emergenza", infatti, non viene interpretato in senso stretto, come riferimento alla necessità di ristabilire le minime condizioni di vita, ma viene interpretato in maniera estensiva, tanto da ricomprendere anche la fase della ricostruzione. Ad esempio, la ricostruzione successiva al terremoto di L'Aquila del 6 aprile 2009 è stata non realizzata, ma pianificata, in regime emergenziale. Il tutto attraverso ordinanze di protezione civile, le quali hanno derogato – è un conto fatto da una attendibile dottrina – ben 13 piani regolatori. Ebbene, è chiaro che, se le ordinanze giungono a derogare anche gli atti di pianificazione urbanistica, che per definizione sono chiamati ad esercitare *pro futuro* la potestà conformativa della pubblica amministrazione nei confronti delle posizioni soggettive fra le più sensibili, cioè quelle facenti capo al diritto di proprietà, diventa difficile continuare a praticare la distinzione fra sospensione e deroga.

#### 4. I TENTATIVI DI INQUADRAMENTO DOGMATICO DEL POTERE DI ORDINANZA TRA TEORIE DELLA VALIDITÀ COSTITUZIONALE E RICOSTRUZIONI DEL SISTEMA DELLE FONTI

È su questa prassi che si basa la ricordata tesi dell'incostituzionalità del potere di ordinanza per violazione dell'art. 77 della Costituzione. Per poter avanzare qualche elemento di riflessione su questa tesi giova sottolineare come essa muova da un'interpretazione della medesima disposizione costituzionale, basata essenzialmente sui lavori costituenti, secondo cui i Padri della Repubblica intesero escludere dall'orizzonte dell'ordinamento costituzionale la possibilità che il Governo adottasse atti amministrativi capaci di comprimere i diritti e le libertà fondamentali.

Accennavo prima alla circostanza che la incostituzionalità del potere di ordinanza per violazione dell'art. 77 Cost. riapre un capitolo della nostra storia giuridica e del nostro pensiero costituzionale. Adesso quell'affermazione merita qualche svolgimento. Si tratta di un capitolo piuttosto importante.

Per oltre cento anni, infatti, si era discusso della natura di questi atti e della loro compatibilità, dapprima, con il regime statutario e, poi, con l'ordinamento costituzionale. Prima ho sinteticamente affermato che questo dibattito si era sopito nel generale riconoscimento che la natura amministrativa delle ordinanze rendesse questi atti tollerabili dal punto di vista del diritto costituzionale. Adesso, però, vale la pena, per capire cosa si cela dietro queste problematiche, richiamare a grandi linee le teorie elaborate per cercare di risolvere, in un primo tempo, il problema della compatibilità delle ordinanze *extra ordinem* con il principio di legalità e, in un secondo momento, della loro conciliabilità con il sistema delle fonti e la sua rigidità, conseguente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.

I primi tentativi affondano le proprie radici nelle cosiddette "teoriche della necessità". Con questa espressione si intende delineare tutte quelle dottrine, essenzialmente di teoria costituzionale, che cercano di spiegare il fondamento di questo potere in riferimento alla necessità. Si possono distinguere perlomeno tre gruppi

di teorie o di teoriche della necessità.

Il primo è quello che si coagula attorno all'idea della necessità come fonte di produzione.

Come noto, ad elaborare per primo tale teoria è Santi Romano, il quale la espone nel suo celeberrimo saggio del 1909 sui decreti-legge adottati per fronteggiare il terremoto di Messina e di Reggio Calabria. Santi Romano imposta la questione della compatibilità degli atti *extra ordinem* con il principio di legalità sulla base delle premesse teoriche della sua visione della costituzionalità dell'ordinamento, che – come altrettanto noto – è quella dell'istituzionismo. In maniera estremamente sintetica – mi perdonerete la banalizzazione per non perdere il filo del discorso – l'istituzionismo si fonda sull'embricazione fra l'organizzazione sociale e l'ordinamento giuridico. Per Santi Romano, cioè, qualsiasi fatto che nasce nell'organizzazione sociale di per se stesso è produttivo di diritto. Il diritto si legittima in forza dell'effettività sociale ed ha il crisma della giuridicità solo ciò che si fonda sull'effettività. È chiaro che da questa premessa deriva come conseguenza immediata che la necessità può essere considerata una vera e propria fonte del diritto, assumendo il ruolo di unico criterio di legittimazione dell'ordinamento. In questa prospettiva, il potere di ordinanza, anche nella sua accezione di potere autenticamente *extra ordinem* non pone alcun problema particolare, perché è proprio quella necessità che si afferma nell'effettività sociale che conferisce alle ordinanze il crisma della giuridicità. Nella concezione romaniana, quindi, il problema del fondamento delle ordinanze contingibili ed urgenti si risolve nel problema della validità dell'ordinamento: nella misura in cui l'ordinamento è valido perché riposa sull'effettività sociale, le ordinanze sono legittime perché si fondano su quella stessa effettività.

La stessa identica prospettiva, a mio modo di vedere, è all'interno di un'elaborazione molto diversa, nelle premesse e negli esiti, che è quella di Costantino Mortati. Anche per Costantino Mortati, infatti, il problema della compatibilità delle ordinanze *extra ordinem* con il principio di legalità è, in definitiva, un problema di validità normativa. È un problema di validità e di fondamento dell'ordinamento positivo. Nel tentare di spiegare il perché di tale affermazione, dovrò anche qui

ricorrere a qualche semplificazione. Come a tutti noto, per Costantino Mortati il criterio di legittimazione dell'ordinamento non consiste nell'effettività sociale, ma si fonda sulla decisione politica fondamentale, cioè l'accordo delle forze politiche dominanti sull'esistenza di una serie di fini, che costituiscono la dimensione cui tende l'ordinamento. Ora, se si concepisce così il criterio di legittimazione dell'ordinamento giuridico, ci si rende conto che, se tra questi fini ne rientra qualcuno che non può essere perseguito nel rispetto della legge positiva, allora delle due l'una: o prevalgono i fini, e siamo nella piena legittimità costituzionale, o i fini soccombono, e allora avrà prevalso la legalità, ma non la legittimità. Quindi per Costantino Mortati, come per Santi Romano, il problema della compatibilità costituzionale delle ordinanze è un problema di validità normativa, è un problema di fondamento dell'ordinamento giuridico. E sullo stesso fondamento su cui riposa l'ordinamento riposa anche l'ammissibilità delle ordinanze *extra ordinem*. Se per seguire il fine che concreta la decisione politica fondamentale bisogna derogare la legge, infatti, non solo lo si può fare, ma lo si deve fare, perché altrimenti si nega il fondamento dell'ordinamento, che risiede proprio in quei fini il cui raggiungimento è precluso dal rispetto del diritto positivo.

Accanto alla teoria della necessità come fonte di produzione viene sviluppata dalla dottrina, in tempi più recenti, una diversa concezione del ruolo della necessità, avvertita non come fonte *iusgenerativa*, cioè come fattore di produzione del diritto, ossia come qualcosa che di per sé crea il diritto, ma concepita piuttosto come una fonte sulla produzione giuridica.

Questa teoria, molto più recente dal punto di vista della storia del pensiero costituzionale, fa capo a Rescigno, il quale, nel tentativo, comune alle altre prospettive, di armonizzare il potere di ordinanza con l'ordinamento, sostiene che non vi è differenza fra le ordinanze e gli altri provvedimenti amministrativi. E ciò sulla base del rilievo che entrambe le categorie di atti, ordinanze e provvedimenti, hanno una base legale, perché c'è sempre una norma attributiva del potere. L'amministrazione, si osserva da parte dell'autore, non usa il potere *ex abrupto*, ma vi ricorre perché c'è una norma che glielo conferisce. Sostiene Rescigno che le ordinanze non divergono dagli ordinari prov-

vedimenti neanche perché sono capaci di derogare la legge, in quanto esistono altri esempi di atti tipici che la legge autorizza a derogare le norme primarie. Pensate alle requisizioni d'urgenza in tempo di guerra: atti tipici che il legislatore prevede e nell'adozione dei quali l'amministrazione può derogare altre norme. Quindi non è neppure la capacità derogatoria del diritto vigente che distingue l'ordinanza dagli altri provvedimenti. Questa dottrina si interroga, allora, su quale sia la differenza tra le ordinanze contingibili e urgenti e gli altri provvedimenti amministrativi derogatori della legge. La risposta a tale domanda viene individuata nel rilievo che tale differenza non sta nell'atto in quanto tale, ma nella norma attributiva, cioè nei caratteri della norma attributiva del potere di ordinanza, che presenta due caratteristiche uniche, che valgono a distinguerlo da qualsiasi altro potere derogatorio che si estrinseca attraverso atti tipici.

La prima caratteristica è l'assenza della fattispecie, perché la norma attributiva non contiene l'individuazione dei casi ricorrendo i quali si può attivare il potere. E proprio in ciò risiede il suo *appeal*, perché, viceversa, se vi fosse una rigida tipizzazione dei presupposti e se l'emergenza non rientrasse nella fattispecie tipica, non la si potrebbe fronteggiare con il potere di ordinanza. La seconda è la previsione, contestuale all'omessa descrizione della fattispecie, di poteri derogatori. È, dunque, il *tandem* assenza di fattispecie/poteri derogatori che contraddistingue tali norme sulla produzione giuridica.

La necessità, conseguentemente, non è tanto la fonte attraverso cui si produce il diritto, ma è la fonte che legittima l'attribuzione del potere di ordinanza.

Vi è poi una terza ricostruzione che, a buon diritto, può essere ricondotta nell'alveo delle teoriche della necessità. Intendo fare riferimento alla lettura proposta da Giovanni Miele, ovvero la cosiddetta teoria della "necessità funzionalizzata". Si tratta della teoria secondo cui la necessità non è fonte del diritto, ma è uno strumento, essenzialmente interpretativo, attraverso cui si risolve il conflitto fra l'istituzione statale ed i suoi fini, quando l'ordinamento, per perseguire i medesimi, si trova nella necessità di violare la legge.

Delle tre teorie, quella di Miele ha il sapore più giustificazionista, perché essa non trova un fondamento esterno al potere, ma sempli-

cemente si limita a ricostruire lo necessità come una sorta di criterio che legittima quello che, però, in realtà rimane legittimato solo da se stesso.

Perché dico questo? Per introdurre un argomento che fa da tratto d'unione fra la storia di queste ricostruzioni e le teorie costituzionali più recenti, ovvero la critica alle teorie della necessità.

Le teorie della necessità sono state sottoposte ad una durissima critica da parte della dottrina costituzionalistica italiana. Critica che si è mossa su due livelli. Un primo livello è, per così dire, pratico. Esso consiste in un'osservazione che non ha nulla di trascendentale dal punto di vista teorico e che, però, coglie molto nella sostanza. E cioè che le teorie della necessità erano mirabolanti e potevano essere affascinanti e seducenti per spiegare il fondamento dei poteri derogatori, però non erano in alcun modo in grado di limitare l'esercizio dei medesimi. Le teorie della necessità, si è osservato, non esprimevano alcun limite al contenuto del potere derogatorio dell'amministrazione, ma semplicemente ne individuavano un fondamento, cui non corrispondeva alcuna limitazione. Su un piano più generale, quindi ricostruttivo, si è invece evidenziato che tutte le teorie che ho fin qui cercato di sintetizzare si fondavano sul postulato della "funzione conservativa del potere sospensivo illegale". Tale nozione può essere definita come l'idea che tutti questi poteri derogatori si possano in qualche modo tollerare perché tendono a fare sì che l'ordinamento possa continua ad esistere. È stato, però, giustamente osservato, soprattutto da Piero Pinna, che lo stato di eccezione non necessariamente ha natura conservativa, ma può avere anche natura evolutiva e che nulla può garantire aprioristicamente che quello stato di eccezione non preluda, in realtà, all'instaurazione di un nuovo ordinamento costituzionale. È il problema che si è posto e che è stato studiato, in un risalente saggio di Paolo Caretti, in relazione al passaggio dal regime statutario all'ordinamento costituzionale. In particolare, ci si è chiesti se gli stati di eccezione derivanti dalle rotture dell'ordito statutario fossero conservativi, e quindi preordinati ad assicurare il mantenimento dell'ordine vigente, o viceversa evolutivi, e quindi preludevano all'instaurazione di un nuovo ordinamento giuridico.

Insomma, da queste critiche risulta agevolmente comprensibile

perché le teoriche della necessità siano state progressivamente abbandonate. A questo accantonamento è corrisposto però un nuovo ordine di tentativi di fondare la compatibilità dei poteri di ordinanza con il principio di legalità. Tentativi che, sicuramente, rispetto a quelli affascinanti e di alto profilo delle teoriche della necessità, si collocano su un livello più basso e più concreto. Questo livello è quello del funzionamento del sistema delle fonti. La dottrina costituzionalistica italiana, infatti, ad un certo punto, ha abbandonato il tentativo di fondare questo istituto e la sua compatibilità con l'ordinamento sulla validità della Costituzione, quindi sui problemi di validità normativa, come avevano tentato di fare le teoriche della necessità, e ne ha cercato piuttosto una giustificazione in base ai meccanismi che presiedono al funzionamento del sistema delle fonti; prospettiva, quest'ultima, certamente più concreta, ma anche parecchio meno ambiziosa.

Una prima teoria di cui conviene dar conto è quella che fa capo soprattutto ad Alfonso Tesauro ed Alessandro Pizzorusso. Essa propone di interpretare il fenomeno del potere di ordinanza come una forma di delegificazione. Si è, cioè, detto al riguardo che, in realtà, con il potere di ordinanza il Governo non fa altro che delegificare, perché sostituisce ad una norma primaria una norma che ha origine amministrativa e, quindi, può essere considerata una norma secondaria. La prima teorizzazione di Tesauro si esponeva ad una dirimente obiezione, fondata sul fatto che se nella delegificazione vi è abrogazione, il fenomeno abrogativo è assente nel caso di esercizio del potere di ordinanza. Per superare questa obiezione Pizzorusso, affinando la tesi in questione, sostiene che si tratti di una delegificazione, condizionata però dalla legge di autorizzazione all'efficacia sospensiva e risolutiva, rappresentata, rispettivamente, dall'iniziare e dal terminare dello stato di emergenza. Ed in effetti questa nuova calibratura della teoria della delegificazione supera l'obiezione relativa all'assenza del fenomeno abrogativo, perché la norma derogata non viene abrogata, ma viene sottoposta ad una condizione, prima sospensiva, poi risolutiva, che incide sulla sua efficacia.

Esiste, però, un limite che nemmeno la versione "riveduta" della teoria della delegificazione pare in grado di superare. Esso risiede nel fatto che tale prospettiva non riesce a dare ragione di un'altra



differenza enorme che corre fra i due fenomeni e che riguarda le norme attributive. Perché mentre le norme che autorizzano la delegificazione non solo possono, ma devono, individuare le norme da abrogare, le norme che autorizzano a spendere il potere di ordinanza non solo non devono, ma nemmeno possono, individuare le norme da derogare, perché se si potessero conoscere in anticipo le norme da derogare si potrebbe, e dovrebbe, adottare un provvedimento tipico e non l'ordinanza *extra ordinem*.

Altro tentativo svolto sul piano del sistema delle fonti è quello che fa capo ad una dottrina amministrativistica, espressa da Cavallo Perin, al quale si deve la prima monografia che ha affrontato sistematicamente il rapporto tra potere di ordinanza e principio di legalità. Secondo questo autore, le norme attributive di tale potere sono, in realtà, norme di mero rinvio. Un rinvio operato a tutte quelle norme, già presenti nell'ordinamento, che prevedono potestà derogatorie in capo alla pubblica amministrazione nei confronti di norme di rango primario, depurate, però, dai limiti specifici normalmente previsti. Il pregio di questa ricostruzione risiede nel fatto che essa consente di presentare le norme attributive del potere di ordinanza come delle norme ordinarie, che stanno a pieno titolo nell'ordinamento e che non hanno nulla di eversivo, perché semplicemente si limitano a richiamare una previsione derogatoria che già vige nell'ordinamento. Essa presenta, però, a mio modo di vedere, un limite significativo, che si apprezza ponendo mente alla circostanza che la teoria del rinvio finisce per svalutare la portata precettiva delle norme attributive del potere di ordinanza. E ciò per il motivo che, se queste potestà derogatorie già esistono nell'ordinamento e se queste norme, anziché prevederne i limiti, rimuovono quelli esistenti, rischiano di perdere qualsiasi ragion d'essere.

In definitiva, il potere di ordinanza così fondato finisce per fondarsi su se stesso, perché se la norma che lo attribuisce non ha nessuna valenza prescrittiva, in realtà non si fonda su nulla, oppure si fonda su qualcosa che è al di fuori dell'ordinamento e, dunque, di nuovo sul baratro della necessità.

## 5. TRE MOTIVI PER CRITICARE LA TESI DELLA INCOSTITUZIONALITÀ: ANCORA SULLA PRASSI

Alla luce delle considerazioni fin qui sommariamente svolte sulle teorie che sono state avanzate in dottrina per rendere compatibile il potere di ordinanza con l'ordinamento costituzionale è possibile tornare utilmente alla prospettiva, evocata all'inizio, che consiglia di osservare il fenomeno dal punto di vista del rapporto fra ordinanza e decreto-legge. È, infatti, adesso possibile chiedersi se il fallimento di tutti i ricordati tentativi di ricostruzione dogmatica dell'istituto sia sufficiente a spalancare le porte alla teoria dell'incostituzionalità del potere di ordinanza per violazione dell'art. 77 Cost.

Bisogna, cioè, domandarsi se, archiviati i tentativi di fondare il potere di ordinanza sulla necessità, quindi sulla sfera della validità costituzionale, falliti i tentativi di inquadrare gli atti *extra ordinem* del Governo secondo le dinamiche di funzionamento del sistema delle fonti, ed in assenza di valide alternative ricostruttive, si debba necessariamente concludere che l'unica soluzione praticabile sia quella di aderire alla tesi formulata da Giuseppe Marazzita.

A mio modo di vedere esistono almeno tre motivi che possono far avanzare qualche dubbio in proposito e che, quindi, si prestano a sorreggere una soluzione diversa.

Il primo motivo attiene all'analisi della prassi. Al riguardo, infatti, si deve adeguatamente mettere in evidenza che se, da un lato, è certamente vero che la prassi denota la progressiva dissoluzione del limite della temporaneità e la deriva paranormativa delle ordinanze, dall'altro, però, è altrettanto vero che la stessa prassi denota altre due tendenze, che si muovono in un senso diametralmente opposto, che è quello che conduce all'inoltramento del potere di ordinanza nel solco della funzione amministrativa.

La prima è la tendenza alla tipizzazione del potere *extra ordinem*, la quale risulta da tre fattori.

Il primo fattore che emerge dalla prassi è una sorta di standardizzazione delle fattispecie contingibili e urgenti, cioè delle fattispecie per fronteggiare le quali si può attivare il potere di ordinanza. Questa standardizzazione in parte è dovuta alle scelte del legislatore. Ad esempio,

per una sorta di eterogenesi dei fini, è quello che è successo per effetto della riforma dei c.d. “grandi eventi”, che sicuramente dal punto di vista del diritto costituzionale non merita plauso per diversi motivi, primo fra tutti la rottura del legame fra emergenza e potere derogatorio (quando si stabilisce di organizzare una fiera nel 2015, non c’è nessuna emergenza da fronteggiare nel 2007: è il caso delle numerosissime ordinanze per l’Expò di Milano), ma che ha indirettamente portato ad una tipizzazione e classificazione normativa di alcuni dei casi in cui si può ricorrere al potere di ordinanza.

Il secondo fattore è collegato al fatto che la citata legge n. 225 del 1992 (cfr., in particolar modo, artt. 13 e ss.), ha strutturato il sistema di protezione civile secondo un modello di tipo pianificatorio, facendo obbligo al Dipartimento della Protezione Civile, quale struttura del Governo centrale, ed ai Prefetti, quali organi del Governo dislocati sul territorio, di effettuare una pianificazione delle emergenze. Essa consiste nel predisporre tutte quelle procedure che devono essere attivate in caso di calamità naturale. Si tratta, quindi, di atti di pianificazione che in qualche modo, e certo con un certo margine di aleatorietà, predeterminano il contenuto degli atti che verranno adottati quando si verifica l’evento calamitoso.

Un ultimo fattore che imprime alla prassi questa tendenza verso la tipizzazione è quello del ricorso sempre più frequente all’adozione di direttive per fornire indirizzi operativi. Questi indirizzi operativi, che sono adottati con circolare del Presidente del Consiglio dei ministri, riguardano due aspetti: la pianificazione, da un lato, la gestione delle emergenze, dall’altro. Gli indirizzi sulla prima sono dei veri e propri criteri pianificatori. Si tratta, cioè, di regole che devono essere seguite per redigere gli atti di pianificazione delle emergenze e che accentuano la standardizzazione delle misure contingibili e urgenti insita nel modello pianificatorio fatto proprio dal legislatore, perché l’indirizzo così fornito tende a tipizzare l’atto di pianificazione, che a sua volta contribuisce a tipizzare l’intervento emergenziale che viene posto in essere a valle di questo processo. Gli indirizzi sulla gestione sono, invece, quelli che riguardano proprio il contenuto degli atti attraverso i quali l’emergenza viene fronteggiata in concreto. Sono, cioè, quelli che stabiliscono che, per far fronte ad eventi che presentano determinate

caratteristiche, si devono adottare determinati provvedimenti. L'emanazione di questa tipologia di atti di indirizzo fa sì che, quando si provvede con ordinanze contingibili e urgenti, almeno in parte il contenuto delle misure derogatorie risulti predeterminato e, quindi, parzialmente conoscibile anche prima dell'evento calamitoso.

La seconda tendenza che spinge nella direzione della compatibilità fra questi atti e il principio di legalità e, quindi, verso la riconducibilità degli atti *extra ordinem* alla funzione amministrativa, è quella alla proceduralizzazione del potere d'ordinanza. Questa tendenza si coglie in relazione a due aspetti fondamentali.

Il primo aspetto ha carattere, si potrebbe dire, "strutturale" e riguarda la forma dell'atto. Al riguardo si possono segnalare due elementi.

Uno è il diffondersi degli adempimenti istruttori. La prassi denota, in particolare, che le ordinanze di necessità e urgenza del Governo sono sempre più spesso sorrette da attività istruttorie, articolate e complesse, soprattutto quando non provvedono direttamente, ma dispongono la nomina di un commissario di protezione civile, cui è demandata l'adozione delle misure derogatorie. Nella generalità dei casi, infatti, la nomina del commissario si accompagna alla previsione di tutta una serie di adempimenti istruttori, per cui si delegano poteri di ordinanza, stabilendo al contempo che per esercitarli il commissario deve prima svolgere alcune attività istruttorie, spesso avvalendosi di organi terzi, come ad esempio le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale.

Altro elemento che concorre a determinare l'evidenziata proceduralizzazione, che ho prima proposto di classificare come "strutturale", è quello della motivazione. Come noto, la motivazione è prevista come obbligatoria per le ordinanze di protezione civile dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, il quale, però, non disciplina il contenuto dell'obbligo motivazionale. A questo proposito la prassi contiene luci ed ombre.

L'ombra principale risiede nella circostanza che il Governo non si senta in dovere di motivare sul profilo che appare più importante dal punto di vista dello studioso di diritto costituzionale, ossia sul perché ritenga di dover derogare una norma al posto di un'altra e, soprattutto,

perché consideri necessario derogare il diritto vigente per fronteggiare l'emergenza. Motivazioni su questo punto, infatti, non si rinvencono quasi mai. L'obbligo di motivazione viene piuttosto interpretato come ricognizione degli elementi di fatto che giustificano l'esistenza del contesto emergenziale (per cui, ad esempio, se si leggono le ordinanze sui campi nomadi o quelle adottate per gli sbarchi dei clandestini a Pantelleria, ci si avvede che esse contengono anche diverse pagine di descrizione dei fattori di criticità dell'"emergenza immigrati"). Si tratta, dunque, di motivazioni che insistono prevalentemente non sul profilo giuridico, ma su quello fattuale, volte a descrivere l'emergenza, le dimensioni del fenomeno, le misure precedentemente adottate, quelle che non hanno avuto successo, etc...

La motivazione, peraltro, vale la pena sottolinearlo, viene considerata dalla giurisprudenza amministrativa come profilo da valutare ai fini dell'esclusione della colpa nel giudizio che verte sul risarcimento degli eventuali danni cagionati dalle ordinanze governative. Se il commissario di protezione civile ha svolto correttamente l'istruttoria, non ha travisato i fatti e, quindi, non è incorso in eccesso di potere, all'illegittimità dell'atto non segue la statuizione risarcitoria, perché la corretta e completa istruttoria fa escludere l'elemento della colpa.

Ed è appena il caso di evidenziare come questo sia un motivo di grande pressione sull'amministrazione. Ciò soprattutto perché, fra le norme più derogate dalle ordinanze, ci sono quelle sull'affidamento dei contratti pubblici, che fanno spesso "scattare" il ricorso dell'imprenditore interessato, che lamenta la perdita di *chances* e quindi richiede, *ex art. 2043 c.c.*, il risarcimento di tutti i danni che gli sono stati causati dall'impossibilità di diventare affidatario del servizio (si pensi, ad esempio, alle ordinanze che introducono privative pubbliche per la gestione della raccolta dei rifiuti).

Un secondo aspetto della tendenza alla procedimentalizzazione del potere d'ordinanza attiene ai profili "funzionali" del medesimo. Sono quelli che riguardano non il contenuto e la forma del potere, ma il suo esercizio. Si tratta, quindi, di oneri procedimentali che interessano l'esecuzione delle misure derogatorie. In questa sede vale la pena segnalarne essenzialmente due.

Una prima categoria di adempimenti procedimentali è legata al

progressivo ampliamento degli obblighi di pubblicità. Non si fa qui riferimento agli oneri di pubblicazione in senso stretto ma ad altre forme di pubblicità, come, ad esempio, l'affissione in albi comunali diversi da quello pretorio, oppure il "caricamento" su siti internet (di cui, però, l'autenticità e la genuinità non è certificata, quindi non validi per integrare la pubblicità legale prevista dal Codice dell'amministrazione digitale).

Una seconda categoria di oneri procedurali relativi all'esercizio della funzione è quella degli obblighi di rendicontazione, i quali tendono a diventare sempre più frequenti. Tali oneri ricorrono quando il commissario di protezione civile viene autorizzato ad esercitare poteri di ordinanza derogatori del diritto vigente, con l'obbligo, però, di rendicontare le spese sostenute e di effettuare una relazione semestrale all'amministrazione territorialmente competente (normalmente per le emergenze di dimensione sovracomunale è la Regione), se non di riferire addirittura direttamente al Parlamento.

Alle volte, però, questi oneri di rendicontazione sono esclusivamente interni alle strutture di missione e, quindi, in definitiva, si risolvono in obblighi di comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile. Soluzione quest'ultima sicuramente meno incoraggiante, perché non consente l'attivarsi di un circuito di responsabilità diffusa, dato che il flusso delle informazioni non esce al di fuori delle strutture governative della protezione civile.

Alla luce di queste considerazioni pare possibile osservare che, se, da un lato, come sostengono i fautori della tesi dell'incostituzionalità del potere d'ordinanza, si rinvergono nella prassi solidi elementi per sostenere che, a causa dell'opacizzarsi della distinzione fra sospensione e deroga, le ordinanze *extra ordinem* invadono il campo riservato al decreto-legge, dall'altro, la medesima prassi restituisce altrettante linee di tendenza che vanno in senso contrario.

Tale circostanza induce a concludere che per far pendere la bilancia degli argomenti da una parte o dall'altra bisogna mettere sui suoi piatti elementi di riflessione ulteriori rispetto a quelli tratti dalla prassi.

### 5.1. (SEGUE): IL SILENZIO DELLA COSTITUENTE SUI POTERI *EXTRA ORDINEM*

Un decisivo passo in avanti si compie se si affronta una questione che, per quanto mi consta, è rimasta fino ad oggi poco approfondita dagli studiosi di diritto costituzionale, che è quella del significato da attribuire ai lavori costituenti sull'art. 77 Cost.

Naturalmente non ci si riferisce in generale al dibattito costituente sulla decretazione d'urgenza, su cui si è scritto tantissimo, ma al profilo specifico che interessa l'interpretazione secondo cui, a fronte del silenzio serbato sulle ordinanze contingibili e urgenti del Governo, l'espressa costituzionalizzazione del decreto-legge sarebbe stata lo strumento attraverso cui i Costituenti intesero manifestare la loro volontà di escludere il potere di ordinanza dall'orizzonte dell'ordinamento repubblicano.

In linea teorica, va innanzitutto rimarcato come la circostanza che, secondo la Costituzione, si possa provvedere all'emergenza con decreto-legge, non comporta necessariamente che si debba escludere la possibilità di provvedere con strumenti diversi. Ma v'è di più. A mio modo di vedere, infatti, se si leggono con la dovuta cura i lavori della Costituente, ci si accorge che la prospettiva evocata dall'interpretazione in questione era completamente estranea al dibattito sviluppatosi sui temi dell'emergenza costituzionale.

È cosa nota, ed ampiamente riportata nei commenti alla Costituzione e nelle trattazioni monografiche sull'argomento, che fu fervente il dibattito sull'opportunità di costituzionalizzare il decreto-legge.

È altrettanto noto che fra i più fieri oppositori di tale costituzionalizzazione vi fu Costantino Mortati, così come tutti sanno che il testo dell'art. 74 del progetto di Costituzione che arrivò in Assemblea, quello votato dalla seconda Sottocommissione, non prevedeva lo strumento del decreto-legge, che fu invece introdotto con il celeberrimo emendamento 74-*bis* dell'onorevole Codacci Pisanelli. Non altrettanto risalto viene, invece, dato ad un passaggio che risulta molto utile per comprendere il senso più profondo e meno immediato della scelta costituente di non prevedere espressamente il potere d'ordinanza.

Ci si intende riferire al fatto che, quando fu presentato questo emendamento, il liberale onorevole Crispo propose di accorpare ad esso un altro emendamento, di sua proposta, il quale era teso a distinguere, nell'ambito degli strumenti da attivare in caso di emergenza, il decreto-legge, da un lato, e le ordinanze *extra ordinem*, dall'altro. L'on. Codacci Pisanelli si oppose fermamente alla riunione dei due emendamenti, quello dell'on. Crispo cadde nel vuoto e quello dell'on. Codacci Pisanelli divenne l'art. 77 della Costituzione.

Ai nostri fini, però, non rileva tanto l'esito di quel passaggio, quanto piuttosto chiedersi: sulla base di quale discriminazione era costruita la distinzione proposta dall'on. Crispo? Essa si basava sul rilievo che il decreto-legge, come poi in effetti sarà nell'impianto costituzionale entrato in vigore, non era autorizzato ad incidere sui diritti e sulle libertà costituzionalmente garantiti. Il decreto-legge, infatti, è una fonte primaria, un atto avente forza di legge e, quindi, come tale soggiace alle norme costituzionali sui diritti e sulle libertà, che non può assolutamente derogare. Al riguardo l'on. Crispo ebbe ad osservare che nella tradizione giuridica italiana erano presenti, fin dai testi unici dell'età statutaria sulle norme di pubblica sicurezza e sulle leggi comunali e provinciali, anche strumenti che, per fronteggiare l'emergenza, erano invece abilitati a derogare i diritti e le libertà fondamentali. Tali strumenti avevano avuto una recrudescenza illiberale durante il regime fascista, ma non per questo erano stati mai abrogati. Per adesso sarà sufficiente rilevare che l'intervento in questione dell'on. Crispo consente di evidenziare che, quando si svolgono i lavori della Costituente, i Padri della Repubblica non solo hanno presente il diritto vigente, ma conoscono anche la storia di quegli istituti; una storia fatta non esclusivamente dai momenti traumatici dell'esperienza fascista. E sono, dunque, perfettamente a conoscenza della diffusione, all'interno dell'ordinamento, dei poteri governativi d'ordinanza.

Vi è, però, un altro passaggio del dibattito sulla decretazione d'urgenza che risulta utile per comprendere la rilevanza della distinzione tra ordinanze e decreti-legge proposta dall'onorevole Crispo. Lo ricorda Esposito nella sua voce *Decreto-legge*, in cui si riporta l'intervento dell'on. Ruini, il quale espresse una feroce critica al testo dell'art. 74 del progetto di Costituzione, giudicando singolare che si volessero



fronteggiare le emergenze con uno strumento incapace di derogare le norme costituzionali.

Ecco, dunque, dove si deve rinvenire la radice del silenzio costituente sul potere di ordinanza: lo stato d'eccezione assoluto, derogatorio dei diritti costituzionali. È di questo che implicitamente ragionano i Costituenti quando vengono in considerazione i problemi dell'emergenza. Quello che essi non vollero escludere espressamente, ma si rifiutarono di costituzionalizzare, era un potere amministrativo in grado di derogare i diritti e le libertà fondamentali. La domanda fondamentale diviene, allora, quella che porta ad interrogarsi sul perché non ci sia stata una costituzionalizzazione dello stato d'eccezione assoluto se i Costituenti ben sapevano che nell'ordinamento esistevano già delle norme che attribuivano un potere siffatto e le avevano viste applicare anche nell'esperienza dello stato liberale, quindi prima della loro evoluzione in senso autoritario avvenuta con il regime. Occorre, cioè, chiedersi: perché questo silenzio? Cosa si cela dietro ad esso? A mio modo di vedere questo silenzio si spiega, non soltanto come si fa molto diffusamente, come conseguenza dell'esperienza del regime fascista, a proposito della quale Paladin scrisse che "ci fu un'avversione dei Costituenti nei confronti dei poteri normativi del Governo". Tale elemento certamente ebbe un ruolo significativo. Ma vi fu pure altro.

Cosa concorse a determinare la scelta ambigua di tacere sullo stato d'eccezione assoluto si scopre se si tiene presente che fra le Costituzioni successive al primo dopoguerra, che erano in vigore quando la Costituente svolge i propri lavori, ce n'era una sola che prevedeva il potere sospensivo illegale. Era la Costituzione di Weimar del 1919, che recava una disposizione, l'art. 48, comma 2, disciplinante l'istituto della cosiddetta *Diktaturkompetenz*. Si trattava della competenza propria del Presidente del Reich di sospendere con atto amministrativo i diritti e le libertà fondamentali per la tutela della salute della Repubblica, espressione che già Hobbes aveva utilizzato nel *Leviatano* per definire il supremo interesse all'unità dello Stato, alla stessa vita dell'ordinamento giuridico. L'articolo 48, comma 2, della Costituzione di Weimar era stato protagonista di una vicenda, ben nota ai Costituenti, che aveva avuto una enorme eco nel dibattito costituzionalistico fra la pri-

ma e la seconda guerra mondiale, quella che Giuseppe Volpe ha poi definito la “tragedia costituzionale di Lipsia”.

Si tratta del processo che si svolse nel 1932 davanti allo *Staatsgerichtshof*, quando il Presidente del Reich decise di commissariare il Governo del *Land* di Prussia sulla base del rilievo che non erano stati adempiuti alcuni obblighi posti dalle norme federali. Per comprendere la vicenda è necessario ricordare che il comma 1 dello stesso art. 48 della *Weimar Verfassung* prevedeva un istituto simile alla *Diktaturkompetenz*, anch'esso capace di portare deroghe ai diritti e alle libertà fondamentali e, soprattutto, alle competenze degli Enti Territoriali. Era la cosiddetta *Reichsexecution*, la sostituzione federale, che rappresenta l'archetipo dell'odierno potere sostitutivo, come tale postulante l'inadempimento dei propri obblighi da parte dell'ente territoriale sostituito. Il Presidente del Reich, appellandosi al fatto che i presupposti materiali dei due istituti, *Reichsexecution* e *Diktaturkompetenz*, erano gli stessi, commissariò il Governo di Prussia sostenendo che il mancato rispetto, da parte di un *Land*, di un obbligo posto dalla normativa federale, creasse già di per sé un attentato all'unità statale: lo Stato è fatto dalle norme, l'ordinamento è unico e, se non si rispettano gli obblighi federali, per ciò stesso si attenta all'unità statale e, quindi, si giustifica il commissariamento. Ne scaturì, a fronte del ricorso promosso dalla Prussia per vedere tutelata la propria autonomia costituzionale, il “processo storico” del 1932, in cui il *Land* di Prussia venne difeso da Hans Kelsen, ed il *Bund*, lo Stato federale, da Carl Schmitt e da una schiera dei suoi assistenti, fra cui l'avvocato Belfinger, che sostenne la discussione finale della causa.

Questa vicenda dovette influenzare non poco i Costituenti. E la ragione non meraviglia se si tiene presente il suo esito. Nella storica sentenza del 25 ottobre del 1932, infatti, lo *Staatsgerichtshof*, da un lato, predicò l'autonomia concettuale e normativa della disciplina della *Reichsexecution* rispetto a quella della “dittatura commissaria”, dall'altro, però, nel separare la sorte dei due istituti, affermò solo in relazione al primo la possibilità di un sindacato giurisdizionale sull'esistenza del presupposto costituzionalmente previsto (l'inadempimento del *Land*), mentre in relazione al secondo negò di potere e dovere verificare la costituzionalità dell'ordinanza presidenziale, sia con

riguardo all'esistenza dei presupposti sia con riferimento all'adeguatezza e proporzionalità delle misure adottate rispetto alla situazione concreta.

Il rischio che si dovette paventare ai Costituenti fu, dunque, quello di aprire la via ad un'esperienza analoga a quella che si era consumata nella Repubblica di Weimar, in cui la deferenza del giudice amministrativo nei confronti dell'effettività politica aveva non solo reso inutile la disciplina costituzionale dei limiti e dei presupposti dello stato d'eccezione assoluto, ma addirittura, per una infausta eterogenesi dei fini, aveva propiziato l'abuso del relativo potere. E il rischio dovette apparire concreto perché anche l'ordinamento giuridico italiano aveva conosciuto una simile deferenza dei giudici. La giurisprudenza del periodo statutario, infatti, propendette largamente per la tesi della legittimità dei decreti-legge e dei decreti sullo stato di assedio. È al riguardo sufficiente ricordare che in giurisprudenza dominò a lungo la tendenza a fondare la legittimità della decretazione d'urgenza (decreto-legge e ordinanze d'urgenza) sullo "stato di necessità", talora riguardato come "una invincibile necessità di fatto" che "diventa suprema ragione di diritto", talaltra come "*salus rei publicae suprema lex*".

Fin dalla sentenza del 19 marzo 1894, la Corte di Cassazione, Sez. I, dichiarò la competenza parlamentare a sindacare l'esercizio dei poteri formali di stato di assedio in quanto adottati sotto la responsabilità ministeriale, di talché "illegittimità non si saprebbe vedere in un conflitto che sarebbe stato creato ingiustamente dai cittadini stessi e al quale lo Stato si oppone per necessità di tutela della propria esistenza". Lo stesso Consiglio di Stato, Sez. IV, nella decisione del 18 maggio 1895, rifiutò di sindacare la legittimità dei decreti-legge ed, in particolare, la necessità del provvedimento di eccezione perché invasivo delle prerogative parlamentari.

Ai Costituenti che avevano dinanzi l'immagine del conservatorismo giudiziario l'esperienza di Weimar dovette risuonare profetica, tanto che l'onorevole Tosato ebbe a dire, proprio a proposito del potere sospensivo illegale, che un solo ordinamento l'aveva conosciuto e che l'esito era a tutti tristemente noto.

Alla luce di queste considerazioni dovrebbe risultare chiaro che il silenzio della Costituente non può essere considerato significativo

della volontà di escludere la legittimità costituzionale del potere d'ordinanza. Piuttosto fu il frutto non solo dei timori suscitati dall'esperienza di Weimar, ma anche della presa d'atto dell'esistenza di un intimo legame tra il potere di ordinanza ed altri due istituti su cui invece i Costituenti, dopo fervente dibattito, erano giunti ad avere le idee molto chiare: l'opzione di fondo per la liberaldemocrazia, e quindi per il sistema parlamentare, e l'introduzione di un sistema di giustizia costituzionale accentrata.

A bene vedere, infatti, questi tre elementi sono, non a caso, i pilastri della teorizzazione che Carl Schmitt fa della *Diktaturkompetenz*, considerato il moderno archetipo della dittatura commissaria: strame della liberaldemocrazia; garanzia costituzionale affidata al Presidente del Reich e non ad una Corte costituzionale (da dove la celeberrima polemica sul custode della Costituzione con Hans Kelsen); riconoscimento al Presidente della Repubblica del potere sospensivo illegale. Ai Padri Costituenti, e a chi di loro si era nutrito del dibattito costituzionale del ventennio precedente, questo dovette sembrare un trinomio inscindibile: era impensabile scindere la giustizia costituzionale dal parlamentarismo ed era impensabile scindere il potere sospensivo illegale dalla giustizia costituzionale e dalla liberaldemocrazia. Quindi, una volta optato per i primi due, il silenzio sul terzo venne quasi da solo.

## 5.2. (SEGUE): IL FONDAMENTO COSTITUZIONALE DELLE ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

È possibile adesso provare a tracciare qualche conclusione. Innanzitutto, è appena il caso di dire espressamente (perché a questo punto dovrebbe risultare chiaro) che, per come si deve interpretare la prassi e per come si devono leggere i lavori dell'Assemblea Costituente, la tesi dell'incostituzionalità del potere di ordinanza, fondata sulla "riserva di decreto-legge" di cui all'art. 77 Cost., non può essere condivisa. Si può, invece, prospettare una tesi alternativa, provando a reimpostare la questione del fondamento costituzionale del potere di ordinanza. A mio modo di vedere questo tentativo non può prescindere dall'esse-

re contestualizzato nell'orizzonte della forma di stato attuale, che è quella comunemente definita "costituzionale pluralista". Con tale espressione si fa qui riferimento alla forma di stato in cui, per effetto del pluralismo fattuale, si afferma il principio della superiore prescrittività della Costituzione, in forza del quale la Costituzione non solo è norma superiore ma, come diceva Paolo Barile, è anche norma direttamente regolativa – a discapito di quelle inferiori confliggenti – delle fattispecie concrete, non solo nei rapporti fra individuo e pubblico potere, ma anche nei rapporti tra individui (è la cosiddetta *Drittwirkung* di cui parla la dottrina tedesca).

Se si concepisce la nostra Costituzione come una fonte direttamente regolativa della fattispecie concreta, ci si accorge che a pretendere di essere applicate al caso concreto sono, innanzitutto, le norme che hanno maggiore portata prescrittiva, cioè sono le norme sui diritti e sulle libertà fondamentali, le quali reclamano di essere direttamente applicate alla realtà sostanziale, per conformarla, anche senza la previa intermediazione del legislatore. Ma, soprattutto, ci si accorge che le norme sui diritti e le libertà fondamentali, poiché sono il tratto distintivo della forma di convivenza civile e politica che la Costituzione delinea, pretendono di essere applicate sempre, cioè anche nelle condizioni di emergenza. Detto altrimenti, esse pretendono di essere applicate anche durante la vigenza dello stato di eccezione.

Se ci si muove nella prospettiva dello stato costituzionale pluralista, delle due l'una: o si accetta, *rectius* si arriva ad accettare, che la Costituzione abdichi alla disciplina della propria portata precettiva in condizioni di emergenza e, quindi, tolleri che in contesti emergenziali la volontà sovrana non si formi più secondo i circuiti della Costituzione (ossia che la sovranità non appartenga più al popolo nelle forme della Costituzione, come invece richiederebbe l'art. 1 Cost.), ma risieda altrove (nella necessità, nel diritto naturale, nella legge del più forte, etc...); oppure si deve arrivare a concludere che la Costituzione disciplina anche gli stati d'eccezione e, quindi, pretende l'effettività dei suoi diritti e delle sue libertà anche nelle condizioni di emergenza.

Ora, se ci si pone in questa prospettiva, ci si rende conto che le or-

dinanze di necessità ed urgenza non sono altro che uno strumento attraverso cui si attuano, nelle condizioni di emergenza, i fini dell'ordinamento costituzionale, ossia quei fini che sono positivizzati dai principi costituzionali. Il potere di ordinanza è, cioè, uno strumento, o si può concepire come uno strumento, che può essere necessario quando l'attuazione dei diritti delle libertà fondamentali pretende di avvenire, non solo in condizioni di emergenza, ma anche nel conflitto con gli altri diritti e le altre libertà.

Solo muovendo da questa premessa ha un senso non meramente retorico l'affermazione della Corte costituzionale secondo cui il fatto che le ordinanze possono limitare i diritti e le libertà rappresenta il frutto del dimensionamento in concreto che il contenuto del diritto assume nello stato d'emergenza per il fatto di dover concorrere con altre posizioni soggettive costituzionalmente tutelate (cfr., tra le altre, sentt. nn. 4 del 1977, 100 e 201 del 1987). Se si affronta la questione nell'ottica della norma costituzionale direttamente regolativa del caso concreto, infatti, si può fondatamente concludere che le ordinanze non vivono in un ordinamento libero da vincoli, ma che i limiti del relativo potere, non espressi dal legislatore, sono il frutto della portata precettiva dei diritti delle libertà fondamentali, nel bilanciamento che l'amministrazione di essi deve fare secondo il canone della ragionevolezza.

Il fondamento costituzionale del potere di ordinanza chiama, dunque, in causa un altro concetto che nasce dalla diretta prescrittività della Costituzione, che è quello della cosiddetta "doppia coestensività fra amministrazione e costituzione", il quale vale ad esprimere l'idea che la cura degli interessi pubblici concreti, affidata all'amministrazione, presuppone che vi sia una perfetta coincidenza fra l'agire amministrativo ed il perseguimento dei fini costituzionali, perché, da un lato, tutta l'azione amministrativa deve trovare fondamento nella Costituzione, dall'altro, tutte le norme costituzionali presuppongono un'attuazione amministrativa (anche la proprietà presuppone un'attuazione amministrativa, ad esempio attraverso il rilascio del permesso di costruire, per non parlare dei diritti sociali, che richiedono tutti una prestazione dei pubblici poteri).

Il potere di ordinanza, quindi, può trovare fondamento diretto nella

Costituzione, purché la si concepisca come una Costituzione pluralista e come una Costituzione direttamente applicabile al caso concreto, che esprime la propria potestà precettiva attraverso le regole ordinarie del bilanciamento e della ragionevolezza.

Il principale pregio di questa diversa ricostruzione risiede nella circostanza che, riportando il discorso costituzionale al livello in cui si muovevano le vecchie teorie della necessità, ossia sul piano della validità normativa, e più in particolare della validità costituzionale (rispetto alla quale il funzionamento del sistema delle fonti deve essere una conseguenza, armonica, ma pur sempre una conseguenza), si riducono drasticamente i problemi legati alla compatibilità del potere d'ordinanza con il principio di legalità. Anzi, diviene possibile dimostrare come le esigenze sottese al necessario rispetto del principio di legalità nell'ideologia dello stato liberale di diritto possano comunque trovare adeguato soddisfacimento.

Sinteticamente, pare di poter dire che il principio di legalità viene in considerazione in una duplice veste. Diffusamente, infatti, si ragiona di valenza garantistica e di valenza democratica del principio di legalità.

Come noto, la valenza garantistica del principio di legalità è quella che si tematizza attraverso il concetto della "conformità alla previa legge", secondo cui l'atto amministrativo deve essere conforme alla legge, perché la legge esprime il suo schema legale tipico, con la conseguenza che, se il privato risulta leso in un suo diritto o interesse legittimo dall'atto che si discosta da tale schema, può rivolgersi ad un giudice ed ottenere tutela. Se, però, l'atto amministrativo non ha uno schema legale tipico, l'individuo non ha alcuna forma di garanzia contro di esso, perché non può chiedere al giudice di "confrontarlo" con nessuna fonte. Ecco la valenza garantistica della "conformità alla previa legge", che tradizionalmente riposa sul principio di legalità: l'individuo ottiene tutela dal sindacato del giudice sul rispetto da parte dell'atto dello schema previsto dalla legge.

Ora, ciò che preme mettere in evidenza in questa sede è che, se si percorre la strada di fondare il potere d'ordinanza direttamente in Costituzione, l'esigenza sottesa alla valenza garantistica del principio di legalità non rimane insoddisfatta, ma semplicemente si trasferisce di

piano, si sposta al livello della Costituzione, che contiene le regole ed i limiti di quel potere. Quel potere, infatti, non è illimitato per la sola ragione che la legge non ne disciplina il contenuto, perché i suoi limiti derivano dal fatto che le libertà costituzionali (quelle che pretendono di essere attuate nel contesto emergenziale e quelle che con le prime vengono a confliggere) devono essere bilanciate in concreto secondo ragionevolezza.

Un esempio, peraltro tratto dalla prassi, può forse giovare a facilitare la comprensione. Se per fronteggiare l'emergenza derivante dal terremoto di L'Aquila il Governo pone dei limiti alla libertà di circolazione, vietando l'accesso in alcuni luoghi e con esso l'esercizio delle libertà costituzionali collegate, deve motivare perché vieta la libertà di riunione nelle zone che sono già state messe in sicurezza. E se lo stesso Governo, nel vietare le libertà di circolazione e di riunione pone in essere misure non funzionali alla tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, limita il diritto fondamentale concorrente antagonista più di quanto è strettamente necessario per perseguire il superamento dello stato d'emergenza, violando conseguentemente il principio di proporzionalità e quello di ragionevolezza. E tali principi possono fungere da parametro per il controllo giurisdizionale e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali che si assumono lesi. L'esigenza garantista è così soddisfatta attraverso la sua trasposizione al livello della Costituzione, rendendo questo profilo di attrito con il principio di legalità più tollerabile dal punto di vista costituzionale.

Come altrettanto noto, l'altra esigenza fondamentale sottesa al principio di legalità è quella che si esprime attraverso la cosiddetta valenza democratica. Tale diversa accezione si può tematizzare attraverso il concetto di "presupposizione legislativa", il quale vale ad esprimere l'idea che tutti gli atti amministrativi presuppongono una legge che attribuisce all'amministrazione il potere esercitato. E ciò perché l'agire amministrativo può essere considerato democratico, nel senso di legittimamente fondato sulla sovranità popolare, solo se il potere in concreto esercitato deriva dalla legge, che lo autorizza trasferendogli il necessario collegamento con la sovranità popolare, che la medesima ricava, a sua volta, dal meccanismo della rappresentanza.



È la legge parlamentare che trasferisce all'atto amministrativo, adottato in esercizio del potere che essa stessa ha attribuito all'amministrazione, la legittimazione democratica. Viceversa, l'atto amministrativo che non si fonda sulla "legge democratica" è un atto autoritario, che si colloca al di fuori del circuito della sovranità popolare.

Quando si ragiona di valenza democratica del principio di legalità, dunque, si fa riferimento alla legge in senso formale, perché è solo la legge adottata dalle Camere che può trasferire il *surplus* di legittimazione democratica che le deriva dall'essere espressione della volontà dell'organo eletto democraticamente e mimeticamente integrato con il popolo sovrano attraverso la rappresentanza. Quando si discute di valenza garantistica, invece, si fa riferimento al principio di legalità in senso sostanziale, cioè al complesso di limiti che possono essere utilizzati nel sindacato giurisdizionale dell'atto amministrativo, non importa se derivanti da legge, decreto-legge, decreto legislativo o da norma secondaria o da fonte non scritta.

Per cercare di comprendere come le esigenze sottese al principio di legalità come "presupposizione legislativa" possano essere soddisfatte, anche nel caso di un potere atipico come quello di ordinanza, è necessario tenere presente che la storia del pensiero costituzionale mostra che le forme di legittimazione democratica dell'agire amministrativo possono trovare un circuito anche diverso da quello della rappresentanza. E se, ormai da decenni, la dottrina mette in evidenza che la rappresentanza è in crisi, che la legge generale ed astratta del Parlamento ha perso sia la sua capacità di sintesi delle istanze provenienti dalla società civile (come diceva Leibholz), sia la capacità mimetica del popolo sovrano, ossia non rappresenta più l'identità fra governanti e governati (come si predicava, anche se con diversità di accenti, nel pensiero di Madison, Stuart Mill, Friedrich e Kelsen), allora è forse possibile superare le difficoltà che tradizionalmente si incontrano a trarre da questa crisi le necessarie conseguenze ricostruttive.

Radicalizzo per semplificare. Ma soprattutto sintetizzo. Vale, infatti, la pena chiedersi perché, se siamo disposti a constatare che la legge parlamentare non è più in grado di trasferire legittimazione democratica, né in termini di mimesi fra governanti e governati, né in termini

di sintesi delle istanze sociali, poi troviamo difficilmente accettabile ridiscutere l'idea che l'atto amministrativo che non si basa su di essa sia autoritario. La capacità di legittimazione democratica della legge negli ordinamenti pluralisti, infatti, si è ridotta a ben poca cosa, perché il pluralismo è così estremo che non può più essere rappresentato o sintetizzato dalle forze del Parlamento.

Da qui deriva l'idea, ampiamente percorsa nel pensiero costituzionale (da Schumpeter a Popper), che nello stato costituzionale pluralista la legittimazione democratica vada ricercata altrove, non nel tratto ascendente della legittimazione democratica, cioè nell'investitura popolare, ma nel tratto discendente del rapporto governanti-governati, ossia nel controllo democratico attraverso cui si fa valere la responsabilità politica. Nella diversa prospettiva caldeggiata dalle cosiddette "teorie democratiche della responsabilità", infatti, la democraticità dell'atto governativo non si collega più al dato che esso è il frutto dell'esercizio di un potere attribuito dalla legge parlamentare, ma riposa nella circostanza che l'adozione di quell'atto genera responsabilità politica ed è sottoponibile al controllo che il corpo elettorale esercita in occasione delle periodiche revisioni del consenso che si realizzano attraverso le elezioni.

Per quanto sia radicale il ribaltamento di prospettiva che questa diversa lettura propone, proprio la limitata ma significativa vicenda di cui il potere governativo d'ordinanza in materia di protezione civile è stato protagonista nella storia più recente del nostro ordinamento testimonia che il controllo democratico-sociale sul modo in cui il Governo esercita determinati poteri non è estraneo alle dinamiche della realtà italiana contemporanea.

La semplice esperienza di cittadini, oltre che naturalmente quella più specifica di giuristi, infatti, mostra che l'uso di questo potere è ormai diffusamente al centro di un intenso dibattito, non solo nell'ambito della riflessione giurispubblicistica, ma anche in campo giornalistico, politico e più ampiamente culturale. E se, per un verso, sarebbe certamente ingenuo pensare che il giudizio degli elettori italiani, in occasione della prossima verifica elettorale, si appunterà sulle modalità di esercizio del potere *extra ordinem* della protezione civile, per altro verso, è difficilmente negabile che sull'aspetto, particolarmente sensi-

bile, della gestione delle emergenze e della deroga ai diritti e alle libertà fondamentali, esiste ormai un controllo diffuso dell'opinione pubblica e che tale controllo contribuisce a trasferire una legittimazione democratica che si affianca a quella sempre più precaria della rappresentanza partitica, facendo avvertire ai governanti il "peso" della loro responsabilità.